

RISCOSSIONE

Le istruzioni dell'Agenzia per riprendere la rateazione

di Alessandro Bonuzzi

La [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E](#) di ieri fornisce le istruzioni per avvalersi della possibilità, prevista dall'articolo 13-bis del D.L. 133/2016, di ottenere un **nuovo piano di rateazione** una volta che si è **decaduti** da una precedente dilazione.

Trattasi di un'opportunità che **scade** il prossimo **20 ottobre**.

Il documento, in particolare, individua l'**ambito di applicazione** della disciplina e chiarisce **i termini e le modalità** degli adempimenti necessari per **accedere** al beneficio.

Ambito di applicazione

È individuato sia l'**ambito** soggettivo che oggettivo dell'istituto.

Relativamente al profilo **soggettivo**, possono essere riammessi alla rateazione i contribuenti che:

- hanno definito le somme dovute mediante **adesione** all'accertamento, al processo verbale di constatazione o all'invito a comparire, oppure hanno prestato **acquiescenza** all'accertamento (rimangono invece **escluse** le somme definite a seguito di conciliazione e mediazione);
- hanno optato per il pagamento in forma **rateale**;
- sono **decaduti** dal piano di rateazione in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno provveduto al versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.

Sotto il profilo **oggettivo**, per rientrare nell'ambito applicativo della riammissione, devono verificarsi i seguenti **presupposti**:

- la decadenza dalla precedente rateazione deve essersi verificata nell'arco temporale compreso tra il **16 ottobre 2015** e il **1° luglio 2016**;
- la **richiesta** del nuovo piano rateale da parte del contribuente decaduto deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate **entro il 20 ottobre 2016**;
- alla data di presentazione dell'istanza è presente un **debito residuo** ancora da pagare.

Procedimento di accesso

La **richiesta** di riammissione alla rateazione, da effettuarsi mediante un'**istanza** in **carta semplice** all'Ufficio competente dell'Agenzia delle entrate:

- va presentata mediante **consegna diretta**, per **raccomandata** o via **pec**;
- deve riportare l'indicazione degli **estremi** dell'**atto** a cui si riferisce il piano di rateazione decaduto nonché del **numero** delle **rate trimestrali** in cui si intende pagare l'importo ancora dovuto.

Al riguardo, va evidenziato che il **nuovo piano rateale** di riammissione resta collegato all'atto che è stato perfezionato o definito, al quale si riferisce la rateazione decaduta.

Pertanto, atteso che il D.Lgs. 159/2015, **innovando** le modalità di pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con **adesione** e di **acquiescenza**, ha elevato da 12 a 16 il numero delle rate trimestrali fruibili dal contribuente quando le somme dovute superano i 50.000 euro, escludendo però gli atti **già perfezionati al 22 ottobre 2015**, occorre distinguere tra:

- gli atti che si sono perfezionati o definiti **prima del 22 ottobre 2015**, in relazione ai quali il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da **8 a 12**;
- gli atti che si sono perfezionati o definiti **successivamente al 22 ottobre 2015**, in relazione ai quali, invece, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da **8 a 16**.

Da parte sua l'Agenzia, una volta ricevuta l'istanza del contribuente, **verifica** le tempestività della richiesta nonché che la decadenza dal piano originario si sia verificata nel lasso temporale "agevolato".

Successivamente, **sospende** i carichi pendenti e **elabora** un nuovo piano tenendo conto:

- del **numero** di rate **richieste** dal contribuente;
- se l'atto si è perfezionato prima o dopo il 22 ottobre 2015;
- delle imposte, interessi e sanzioni ancora dovuti in base alla dilazione originaria nonché degli **interessi di rateazione**.

In seguito, l'Ufficio **informa** il contribuente circa l'accoglimento dell'istanza presentata mediante la consegna di una **comunicazione** che può avvenire per:

- consegna diretta;
- raccomandata con avviso di ricevimento;
- pec, qualora il contribuente abbia utilizzato lo stesso mezzo per la presentazione dell'istanza, ovvero ne abbia fatto espressa richiesta nell'istanza stessa.

La comunicazione indica l'**importo** della **rata iniziale** che deve essere versato mediante F24 **nei**

60 giorni successivi alla ricezione.

Tenuto conto che il nuovo piano si collega all'atto originario, la rata iniziale già “contiene” gli interessi di rateazione; tuttavia, questi sono calcolati in via **provvisoria** ad una certa data, non potendo l'Agenzia conoscere il giorno preciso in cui il contribuente procederà al versamento. Ne deriva che sarà cura di quest'ultimo **aggiungere** all'importo indicato nella comunicazione gli **ulteriori interessi di rateazione** giornalieri da calcolarsi fino alla data dell'effettivo pagamento.

Effettuato il versamento, il contribuente deve far pervenire, **entro 10 giorni**, la **quietanza** all'Ufficio competente, il quale, sulla base della data di effettivo pagamento della prima rata, provvede a predisporre il piano di rateazione **definitivo** con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive e dei relativi importi dovuti.

La circolare, poi, evidenzia che, al fine di evitare errori nei versamenti che potrebbero **compromettere** la nuova dilazione, è **consigliabile** che il **contribuente richieda all'Ufficio il piano di rateazione definitivo**.

Infine, il documento si chiude con le seguenti due **rilevanti** precisazioni:

- in caso di **mancato pagamento della rata iniziale**, pur in presenza di un'istanza presentata tempestivamente, il **contribuente rimane “decaduto”** essendogli **precluso** l'accesso alla nuova rateazione;
- in caso di **mancato pagamento di una delle rate diverse da quella iniziale** entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente **decade** dalla nuova rateazione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

GLI ATTI RISCOSSIVI E LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE ►►

Milano Treviso